

# Legge federale sulla sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici

del 19 marzo 1976 (Stato 13 giugno 2006)

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visti gli articoli 31<sup>bis</sup> capoversi 1 e 2, 34<sup>ter</sup> capoverso 1 lettera a, 64<sup>bis</sup> capoverso 1, 69<sup>bis</sup> capoverso 1 lettera *b* della Costituzione federale<sup>1</sup>;  
visto il messaggio del Consiglio federale del 12 febbraio 1975<sup>2</sup>,

*decreta:*

## Capo I. Campo d'applicazione e definizioni

### Art. 1 Campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente legge si applica all'offerta e alla messa in circolazione di installazioni e apparecchi tecnici.

<sup>2</sup> La legge non si applica in quanto la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici sia garantita da altre disposizioni di diritto federale.

### Art. 2 Definizioni<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Sono installazioni e apparecchi tecnici segnatamente le macchine, le apparecchiature, gli impianti, gli attrezzi e i dispositivi di protezione, pronti ad essere adoperati, impiegati a titolo professionale o no.

<sup>2</sup> Le installazioni e gli apparecchi tecnici sono considerati pronti ad essere adoperati anche se consegnati al destinatario sotto forma di pezzi staccati da inserire o da comporre.

## Capo II.<sup>4</sup> Condizioni per la messa in circolazione

### Art. 3 Principio

Le installazioni e gli apparecchi tecnici possono essere messi in circolazione soltanto se non mettono in pericolo la vita e la salute di chi li usa e dei terzi, qualora siano

RU 1977 2370

<sup>1</sup> [CS 13]

<sup>2</sup> FF 1975 I 837

<sup>3</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

utilizzati con cura e conformemente alla loro destinazione. Devono soddisfare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute stabiliti secondo l'articolo 4 o, mancando tali requisiti, essere concepiti secondo le regole della tecnica riconosciute.

#### **Art. 4**           Requisiti di sicurezza e di salute

Il Consiglio federale definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di salute tenendo conto del diritto internazionale applicabile in materia.

#### **Art. 4a**           Norme tecniche

<sup>1</sup> L'Ufficio federale competente designa, d'intesa con il Segretariato di Stato dell'economia<sup>5</sup>, le norme tecniche in grado di attuare i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>2</sup> Per quanto possibile, designa norme armonizzate a livello internazionale.

<sup>3</sup> Può incaricare organizzazioni svizzere di normalizzazione indipendenti di elaborare tali norme tecniche.

#### **Art. 4b**           Conformità con i requisiti di sicurezza e di salute

<sup>1</sup> Chiunque mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici deve poterne dimostrare la conformità con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute.

<sup>2</sup> Se le installazioni e gli apparecchi tecnici sono costruiti conformemente alle norme tecniche giusta l'articolo 4a, si presuppone che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute siano soddisfatti.

<sup>3</sup> Chiunque mette in circolazione installazioni e apparecchi tecnici che non corrispondono alle norme tecniche giusta l'articolo 4a deve poter dimostrare che i requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono rispettati in altro modo.

<sup>4</sup> Se nessun requisito essenziale di sicurezza e di salute è stato precisato, si deve poter dimostrare che l'installazione o l'apparecchio tecnico è stato costruito conformemente alle norme tecniche riconosciute.

#### **Art. 5**           Valutazione della conformità

<sup>1</sup> Il Consiglio federale disciplina:

- a. la procedura di controllo della conformità delle installazioni e degli apparecchi tecnici con i requisiti essenziali di sicurezza e di salute;
- b. l'utilizzazione del contrassegno di conformità.

<sup>2</sup> Per le installazioni e gli apparecchi che presentano un rischio più elevato, può esigere che la conformità sia certificata da un apposito organo di valutazione.

<sup>3</sup> Il Consiglio federale può concludere accordi con gli Stati esteri per il riconoscimento reciproco di rapporti d'esame e prove di conformità.

<sup>5</sup> Nuova denominazione giusta il DCF non pubblicato del 19 dic. 1997.

### Capo III. Autorità e esecuzione

#### Art. 6 Vigilanza e esecuzione

Riservata la competenza della Confederazione, l'esecuzione della legge incombe ai Cantoni e alle organizzazioni specializzate e istituzioni che ne sono autorizzate. Il Consiglio federale vigila sull'esecuzione e disciplina il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici.<sup>6</sup>

#### Art. 7<sup>7</sup> Tasse

Per il controllo successivo delle installazioni e degli apparecchi tecnici da parte degli organi esecutivi possono essere riscosse tasse. Il dipartimento competente emana l'ordinamento delle tasse.

#### Art. 8<sup>8</sup> Pubblicazione

Le norme tecniche giusta l'articolo 4a sono pubblicate nel Foglio federale con il titolo e l'indicazione della fonte o dell'ente presso cui possono essere ottenute.

#### Art. 9 Commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici

<sup>1</sup> Il Consiglio federale istituisce una commissione delle installazioni e degli apparecchi tecnici composta di 15 membri al massimo. La commissione può costituire comitati tecnici, permanenti o no, i cui membri non devono necessariamente appartenere. I comitati si organizzano da sé. La durata del mandato commissionale corrisponde a quella dei funzionari federali.

<sup>2</sup> La commissione presta consulenza al Consiglio federale per l'esecuzione della legge.

#### Art. 10 Obbligo di dare informazioni e di serbare il segreto

<sup>1</sup> I mandatari degli organi esecutivi e di vigilanza possono controllare installazioni e apparecchi tecnici in circolazione e, all'occorrenza, prelevare campioni.<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Ai mandatari devono essere date gratuitamente tutte le informazioni necessarie e dev'essere concesso loro di consultare i documenti, in particolare il certificato di conformità.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Nuovo testo del per. giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>7</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>8</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>9</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>10</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>3</sup> I mandatari devono serbare il segreto a meno che gli accertamenti fatti non siano importanti per la sicurezza delle installazioni e degli apparecchi tecnici o per lo scambio di esperienze sulle misure tecniche di sicurezza.

#### **Art. 11** Misure amministrative<sup>11</sup>

<sup>1</sup> ...<sup>12</sup>

<sup>2</sup> Nell'ambito della procedura di controllo successivo, gli organi esecutivi possono ordinare che installazioni e apparecchi tecnici non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o alle regole della tecnica riconosciute non siano più messi in circolazione. In caso di grave pericolo, essi possono inoltre ordinarne il sequestro o la confisca.<sup>13</sup>

<sup>3</sup> È applicabile la legge federale del 20 dicembre 1968<sup>14</sup> sulla procedura amministrativa.

#### **Art. 12<sup>15</sup>** Rimedi giuridici

<sup>1</sup> La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

<sup>2</sup> Contro le decisioni delle organizzazioni specializzate e delle istituzioni può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo federale.

### **Capo IV. Disposizioni penali**

#### **Art. 13** Contravvenzioni

1. Chiunque offre o mette in circolazione installazioni o apparecchi tecnici che non soddisfano le condizioni della presente legge, chiunque usa illecitamente di un contrassegno, chiunque nega agli organi esecutivi e di vigilanza o ai loro mandatari di ispezionare o esaminare installazioni e apparecchi tecnici, chiunque viola l'obbligo di dare informazioni, chiunque viola l'obbligo di serbare il segreto, è punito, se ha agito intenzionalmente, con l'arresto o con la multa.

2. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.

3. Sono applicabili il Codice penale svizzero<sup>16</sup> e l'articolo 6 della legge federale del 22 marzo 1974<sup>17</sup> sul diritto penale amministrativo.

<sup>11</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>12</sup> Abrogato dal n. I della LF del 18 giu. 1993 (RU 1995 2766; FF 1993 I 609).

<sup>13</sup> Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 giu. 1993, in vigore dal 1° lug. 1995 (RU 1995 2766 2769; FF 1993 I 609).

<sup>14</sup> RS 172.021

<sup>15</sup> Nuovo testo giusta il n. 97 dell'all. alla L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RS 173.32).

<sup>16</sup> RS 311.0

<sup>17</sup> RS 313.0

**Art. 14** Arricchimento indebito

Il giudice può condannare l'autore a pagare allo Stato una somma corrispondente al massimo all'arricchimento indebito ottenuto con l'infrazione.

**Art. 15** Azione penale

L'azione penale spetta ai Cantoni.

**Capo V. Disposizioni finali****Art. 16** Esecuzione e entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore. Esso emana le disposizioni esecutive.

Data dell'entrata in vigore:

art. 6, 7<sup>18</sup> e 9: 1° gennaio 1978<sup>19</sup>

Disposizioni rimanenti: 1° luglio 1978<sup>20</sup>

<sup>18</sup> L'art. 7 ha ora un nuovo testo.

<sup>19</sup> DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

<sup>20</sup> DCF del 21 dic. 1977 (RU 1977 2375).

